Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 1° giugno 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 giugno 1937-XV, n. 2718.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37.

N. 2718. R. decreto 23 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono approvate variazioni di bilancio, in virtù della facoltà concessa al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1937 - Anno XV

LEGGE 31 marzo 1938-XVI, n. 610.
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — BOTTAI — ROSSONI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 611.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1982, contenente norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti orto-floro-frutticoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1982, contenente norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti orto-floro-frutticoli, con le seguenti modificazioni:

All'art. 4, dopo la lettera *e)* sono aggiunte le seguenti:

« *f)* un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei datori di lavoro industriali;

g) un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori dell'industria ».

Le lettere *f), g), h), i)* ed *l)* diventano lettere *h), i), l), m)* ed *n)*.

Dopo la lettera *n)* è aggiunta la seguente:

« *o)* un rappresentante dell'organizzazione sindacale degli ausiliari del commercio ».

All'ultimo comma dello stesso articolo 4, dopo la lettera *l*), sono aggiunte le lettere *m*), *n*) ed *o*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 612.

Istituzione dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito in Roma, sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, un Ente morale denominato: « Ente nazionale fascista per la protezione degli animali ». Esso è autorizzato a fregiarsi del Fascio Littorio.

Le norme per l'ordinamento del nuovo Ente saranno emanate ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 2.

L'Ente nazionale ha per scopi:

a) di provvedere alla protezione degli animali e di concorrere alla difesa del patrimonio zootecnico, curando l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento riflettenti tale materia;

b) di svolgere efficace propaganda di sana zoofilia e di pratica zootecnica.

Art. 3.

Le Associazioni per la protezione degli animali, giuridicamente riconosciute alla data di pubblicazione della presente legge, sono sciolte di diritto. Esse potranno essere ricostituite come organi provinciali ed, eventualmente, comunali dell'Ente, secondo le norme di cui all'art. 1, 2° comma, conservando il patrimonio di loro proprietà.

Il patrimonio delle Società disciolte sarà attribuito all'Ente.

Art. 4.

Sono istituiti a favore dell'Ente:

1° un diritto del 5 per cento sui biglietti d'ingresso per i pubblici spettacoli nei quali si esibiscono animali, ivi comprese le gare, le fiere, le mostre, le corse ed i concorsi di ogni genere, escluse le corse dei cavalli e dei levrieri;

2° un diritto di L. 10 su ogni licenza di uccellagione, escluse le licenze rilasciate agli osservatori ornitologici, e di L. 3 su ogni licenza di pesca in acque dolci, sia per dilettanti, sia per pescatori di mestiere;

3° un diritto di L. 1 su ogni permesso di porto d'armi per caccia;

4° un contributo a carico delle società, enti o privati, che gestiscono le corse dei cavalli o dei levrieri, ragguagliato al dieci per cento delle somme introitate dallo Stato a titolo di diritti erariali sui biglietti d'ingresso e di tassa di bollo sulle scommesse.

I diritti di cui sopra ai nn. 1°, 2° e 3°, nonchè il contributo di cui al n. 4° sono da considerarsi in aumento dei rispettivi tributi erariali e si riscuotono dallo Stato nello stesso modo e nelle stesse forme dei detti tributi, salvo successivo versamento all'Ente, secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno.

E' inoltre devoluto all'Ente il provento delle tessere e dei distintivi che l'Ente stesso fornirà ai soci.

Art. 5.

L'acquisto di beni stabili da parte dell'Ente e l'accettazione di lasciti e doni di qualsiasi natura e valore, che importino aumento di patrimonio, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, osservate, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 12 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361.

Il decreto del Ministro per l'interno è pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e ha carattere di provvedimento definitivo.

Art. 6.

Gli atti di liberalità fatti a favore dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di istituto, sono soggetti alla tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.

Art. 7.

L'Ente può nominare guardie per la protezione degli animali, le quali hanno la qualità di agenti di pubblica sicurezza.

La loro nomina è soggetta all'approvazione del Ministro per l'interno.

Art. 8.

La Federazione nazionale italiana fra le Società zoofile e per la protezione degli animali, costituita con R. decreto 28 gennaio 1929, n. 55, è soppressa e le sue attività, eventualmente residue, sono devolute al nuovo Ente.

Art. 9.

E' abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con la presente legge, la cui esecuzione è rinviata alla data di entrata in vigore delle norme di cui all'articolo 1, 2° comma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 613.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2257, recante proroga delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, circa l'esecuzione di provviste ed opere per i servizi della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2257, concernente proroga dell'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, integrate con quelle dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1857, recante modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato nei riguardi della esecuzione di provviste ed opere per i servizi della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 614.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, concernente l'istituzione di un'addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, concernente l'istituzione di un'addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza.

Ordiniamo che la presente, munita dl sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1938-XVI, n. 615.

Approvazione degli Accordi commerciali stipulati in Roma fra l'Italia e la Finlandia il 23 novembre 1937-XVI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Finlandia, il 23 novembre 1937;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi, stipulati in Roma, fra l'Italia e la Finlandia, il 23 novembre 1937:

a) Accordo commerciale;

b) Protocollo addizionale all'Accordo provvisorio italo-finlandese del 28 settembre 1936;

c) Scambio di note relativo al Protocollo addizionale precedente.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 1° gennaio 1938.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 397, *foglio* 112. — MANCINI.

Accord commercial entre le Royaume d'Italie et la République de Finlande.

Le *Gouvernement du Royaume d'Italie* et le *Gouvernement de la République de Finlande*, désireux de faciliter et de développer les échanges commerciaux entre leurs pays, ont convenu ce qui suit:

Art. 1er.

L'importation en Finlande de marchandises originaires et en provenance de l'Italie sera admise librement à l'exception des articles dont l'importation est assujettie à un règlement spécial généralement appliqué envers tous les pays.

Art. 2.

L'importation en Italie de marchandises originaires et en provenance de la Finlande sera admise dans la limite des contingents annuels indiqués à la liste ci-annexée.

Il est entendu que ces contingents seront octroyés à raison de 50 % pour chaque semestre.

Art. 3.

Le présent Accord aura effet à partir du 1er janvier 1938 et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1938.

S'il n'est pas dénoncé trois mois avant cette date, il sera considéré renouvelé par tacite réconduction pour des périodes d'une année sauf préavis de trois mois avant l'expiration de la période en cours.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 23 novembre 1937.

Pour l'Italie: CIANO.

Pour la Finlandie: KNORRING.

Contingents pour l'importation des produits finlandais en Italie.

N°. du tarif italien	MARCHANDISES	Contingents annuels en lires italiennes
24	Oeufs de volaille (à importer pendant la période 1 janvier-30 juin) . . .	150.000
34 *a*) 2	Baccalà (morue verte destinée à être ultérieurement travaillée)	500.000
152 *a*)	Fils de lin (qualités N° 35-52) . . .	75.000
280	Fonte de fusion et d'affinage à l'état brut	1.250.000
ex 281	Alliages ferro-métalliques: ferro-chrome, ferro-tungstène, ferro-molybdène	1.250.000
422 *a*)	Ecrémeuses	60.000
ex 466 *b*)	Parties détachées pour écrémeuses. .	3.000
ex 565	Feldspath (orthose)	75.000
ex 577	Faïences sanitaires	60.000
ex 604 *a*) 1 *beta*	Bois ordinaire, autre: destiné à la fabrication de la cellulose	500.000
ex 604 *a*) 2	Planches et planchettes de pin. . .	200.000
ex 604 *a*) 3 *beta*	Planchettes de pin (16-19 mm. per 51-102 mm.)	1.300.000
ex 604 *c*)	Bois à compensation (en bouleau) . .	500.000
ex 604 *c*)	Bois à compensation pour avion, constitué par des plaques, chacune d'une épaisseur pas supérieure à 1 mm. et collées au tegofil)	1.000.000
ex 623 *a*)	Bobines.	500.000
ex 623 *b*)	Ski	25.000
ex 645	Huile de pin	300.000
653	Goudron de bois	150.000
ex 846	Cellulose pour rayon	12.000.000
ex 846	Cellulose pour papier	3.000.000
847 *h*) 2 *beta*	Papier *kraft* d'emballage	450.000
848 *a*) 1	Cartons	300.000
ex 848 *a*) 1	Conglomerés de bois (insulite) . . .	200.000
ex 848 *e*)	Papier « Kromersatz-Karton » . . .	20.000
911 *b*)	Articles de sport	15.000
805	Peaux brutes pas bonnes pour fourrures	100.000
	Autres marchandises non dénommées sur la présente liste	150.000

Protocole additionnel à l'Accord Provisoire entre le Royaume d'Italie et la République de Finlande du 28 septembre 1936.

Les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, déclarent qu'ils sont convenus d'apporter à l'Accord Provisoire entre le Royaume d'Italie et la République de Finlande, en date du 28 septembre 1936, les modifications et additions ci-après:

Ad ART. 2. — Il est entendu que l'autorisation donnée à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et au Suomen Pankki pour régler en compensation les paiements relatifs aux échanges commerciaux entre les deux Pays est dorénavant étendue auxdits paiements sans exception, donc même dans le cas où ils se réfèrent aux échanges commerciaux qui ont eu lieu avant le 1er octobre 1936.

Ad ART. 3 et 4. — A la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole le compte global en lires italiennes ouvert auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, aux termes de l'art. 3 de l'Accord Provisoire du 28 septembre 1936, sera clôturé et les montants résultant éventuellement au crédit dudit compte seront transférés par l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, après conversion en markkas finlandais moyennant un ordre de versement émis par l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero sur le Suomen Pankki.

Ladite conversion sera faite sur la base du cours de change en vigueur le jour du transfert.

Le paiement en Finlande des ordres, émis par l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero en conformité avec ce qui précède, aura lieu par le débit du compte en markkas ouvert au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, dénommé dorénavant « Compte Général ».

Le Suomen Pankki portera au debit du compte susdit les montants des ordres de paiement que l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero émettra en relation avec les versements effectués par les importateurs italiens de marchandises finlandaises.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero aura la faculté d'émettre lesdits ordres de paiement soit en lires italiennes, soit, après entente préalable avec le Suomen Pankki, en markkas finlandais pour les factures libellées dans cette dernière devise.

Ad ART. 8. — Toutefois les dispositions de l'Accord Provisoire du 28 septembre 1936 ainsi que celles du présent Protocole Additionnel s'appliquent aux sels importés en Finlande et provenant de Libye.

Ad ART. 10 al. 1 et 2. — Etant donné que les créances finlandaises arriérées en Italie sont à présent pratiquement liquidées le Gouvernement Royal d'Italie et le Gouvernement de la République de Finlande sont d'accord pour utiliser dorénavant le solde de clearing qui résultera éventuellement en faveur de l'Italie de la manière suivante:

a) Afin de parvenir à une liquidation aussi uniforme et équitable que possible des paiements afférents aux exportations finlandaises en Italie dans le cadre des contingents annuels établis en vertu de l'Accord commercial entre les deux Pays, signé ce jour même, il reste entendu que les contingents annuels pour la cellulose (cellulose pour rayon et cellulose pour papier) que l'Italie a octroyés à la Finlande en vertu dudit Accord seront divisés en six souscontingents bimensuels globaux, d'une contenance de 2.500.000 lires chacun. Il reste entendu que cette somme constitue la limite supérieure jusqu'à laquelle les exportateurs finlandais de cellulose sont obligés de recevoir des paiements pour leurs exportations en Italie par la voie du « Compte Général » dans n'importe quelle période bimensuelle à partir du 1er

janvier 1938. Il reste d'autre part entendu que si un de ces contingents bimensuels n'est pas rempli, le contingent bimensuel successif sera augmenté d'autant, de manière à permettre de remplir, dans l'année d'importation, les contingents globaux fixés pour les deux catégories de cellulose.

b) Le Suomen Pankki et l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero établiront d'un commun accord le 1er janvier 1938 et ensuite tous les deux mois, le premier jour du mois, le solde du « Compte Général ».

c) S'il ressort, à n'importe quel jour d'une telle évaluation que le solde susdit dépasse 3.500.000 markkas, l'excédent sera, à la date du même jour, viré à un « Compte Spécial », que le Suomen Pankki ouvrira, le 1er janvier 1938 (ou à la date ultérieure à laquelle ladite évaluation aura lieu), au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Il reste entendu que dans l'évaluation des soldes relatifs aux cinq premiers bimestres de l'année, on tiendra compte aussi de la quote part du sous-contingent de cellulose visée à l'alinéa *a*) ci-dessus, non transférée au cours du bimestre precedent.

d) Si, après les virements prévus à la lettre *c*) ci-dessus, le solde du « Compte Général » est à n'importe quelle période bimensuelle, à partir du 1er janvier 1938, réduit à un montant inférieur à 3.500.000 markkas, l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero s'engage à virer à nouveau du « Compte Spécial » au « Compte Général » les montants nécessaires à reconstituer le solde de ce dernier compte jusqu'à markkas 3.500.000.

Toutefois, si les disponibilités du « Compte Spécial » ont été entretemps utilisées, l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero reconstituera le solde du « Compte Général » jusqu'à la limite des montants susmentionnés, moyennant transfert en devise libre.

Il reste cependant entendu que lesdits transferts en devise libre ne pourront en aucun cas dépasser la contrevaleur du montant global en markkas utilisé du « Compte Spécial » pour paiement de cellulose, selon les dispositions sous lettre *e*) ci-après.

e) L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero utilisera le solde du « Compte Spécial » pour payer les importations de cellulose finlandaise en Italie qui dépasseront les quantités bimensuelles visées à la lettre *a*) ci-devant.

Si pendant n'importe quelle période bimensuelle à partir du 1er janvier 1938, le solde du « Compte Spécial » ne suffit pas à couvrir les paiements pour les importations italiennes de cellulose finlandaise *extra-contingent*, l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero effectuera, dans le cadre des dispositions en vigueur en cette matière en Italie, le paiement déficitaire en devises libres.

f) A la fin de chaque période semestrielle, et pour la première fois le 30 juin 1938, on établira si les contingents pour marchandises autres que la cellulose, octroyés par l'Italie à la Finlande aux termes dudit Accord ont été entièrement utilisés.

Dans le cas où une partie des contingents susmentionnés n'aurait pas été utilisées, l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero virera du « Compte Spécial » au « Compte Général » un montant correspondant à la partie des contingents pour les marchandises autres que la cellulose, non encore utilisée.

En défaut de disponibilité du « Compte Spécial », ce même montant sera crédité par l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero au « Compte Général », moyennant transfert en devise libre.

Il reste entendu que les opérations ci-dessus, ne pourront en tout cas être effectuées que dans les limites prévues au troisième alinéa de la lettre *d*) ci-devant.

Si à la fin de la durée de l'Accord Commercial, signé en date de ce jour, un solde resulte en faveur de l'Italie, les exportateurs finlandais continueront à accepter les paiements de leurs exportations en Italie par la voie du « Compte Général » jusqu'à l'amortissement complet dudit solde.

Le présent Protocole Additionnel aura effet à partir du 1er janvier 1938 et restera en vigueur aussi longtemps que l'Accord Commercial entre le Royaume d'Italie et la République de Finlande, signé aujourd'hui.

Il remplace le Protocole Additionnel à l'Accord Provisoire entre le Royaume d'Italie et la République de Finlande, signé le 28 septembre 1936.

En foi de quoi on a signé le présent Protocole Additionnel.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 23 novembre 1937.

Pour l'Italie: CIANO.

Pour la Finlande: KNORRING.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.

Le Chargé d'affaires a. i. de Finlande à Rome au Ministre des affaires étrangères d'Italie

Rome, le 23 novembre 1937.

Monsieur le Ministre,

A l'occasion de la signature du Protocole Additionnel à l'Accord provisoire entre le Royaume d'Italie et la République de Finlande du 28 septembre 1936, signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de Vous communiquer que le contingent de cellulose, dont le règlement doit avoir lieu à travers le compte global, se monte pour les trois mois d'octobre, novembre et décembre 1937 à Lit. 2.899.500, et que mon Gouvernement est d'accord à ce que à travers ledit compte soit reglée de même, jusqu'au montant maximum de 5.000.000 markkas, la contrevaleur des quantités de cellulose importées en Italie, au cours de la période susindiquée, en sus du montant susmentionné.

Il reste d'autre part entendu que pour assurer l'exécution des dispositions sous lettre *e*) *ad* art. 10 al. 1 et 2) dudit Protocole Additionnel, si le compte global ne présente pas à la date du 31 décembre 1937 un solde d'au moins 3.500.000 markkas, l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero se constituera un tel solde moyennant transfert en devise libre.

Si Votre Gouvernement est d'accord sur ce qui précède j'ai l'honneur de Vous proposer que cette Note et la réponse que Votre Excellence voudra bien me faire parvenir à ce sujet constitueront un Accord conclu en la matière.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

KNORRING.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.

Le Ministre des affaires étrangères d'Italie au Chargé d'affaires a. i. de Finlande à Rome

Rome, le 23 novembre 1937.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Par Note en date de ce jour Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« A l'occasion de la signature du Protocole Additionnel à l'Accord provisoire entre le Royaume d'Italie et la République de Finlande du 28 septembre 1936, signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de Vous communiquer que le contingent de cellulose, dont le règlement doit avoir lieu à travers le compte global, se monte pour les trois mois d'octobre, novembre et décembre 1937 à Lit. 2.899.500, et que mon Gouvernement est d'accord à ce que à travers ledit compte soit reglée de même, jusqu'au montant maximum de 5.000.000 markkas, la contrevaleur des quantités de cellulose importées en Italie, au cours de la période susindiquée, en sus du montant susmentionné.

Il reste d'autre part entendu que pour assurer l'exécution des dispositions sous lettre c) ad art. 10 al. 1 et 2) dudit Protocole Additionnel, si le compte global ne présente pas à la date du 31 décembre 1937 un solde d'au moins 3.500.000 markkas, l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero se constituera un tel solde moyennant transfert en devise libre.

Si Votre Gouvernement est d'accord sur ce qui précède j'ai l'honneur de Vous proposer que cette Note et la réponse que Votre Excellence voudra bien me faire parvenir à ce sujet constitueront un Accord conclu en la matière ».

J'ai l'honneur de porter à Votre Excellence connaissance que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1938-XVI, n. 616.

Autorizzazione alla Federazione dei Fasci di combattimento di Rieti ed all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia di acquistare diritti a sussidi terremoto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 aprile 1935, n. 454;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare il finanziamento dei lavori di costruzione di fabbricati di interesse della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento di Rieti e dell'Opera nazionale per il Mezzogiorno di Italia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Federazione provinciale dei Fasci di combattimento di Rieti, per il finanziamento della spesa relativa alla costruzione di fabbricati da destinare ad organizzazioni da essa dipendenti od occorrenti allo sviluppo della sua attività, è autorizzata ad utilizzare, entro il limite massimo di L. 10 milioni, sussidi terremoto concessi o da concedere a norma della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 454, che le siano ceduti a qualsiasi titolo dai proprietari di fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, i quali ne abbiano fatto domanda nei modi e termini di legge.

Le somministrazioni di fondi, non oltre il limite suindicato di L. 10.000.000, saranno fatte a favore della Federazione suddetta con le modalità fissate dall'art. 5 della citata legge.

Alla dimostrazione della proprietà delle aree, nonchè alla presentazione dei progetti dei lavori, la Federazione dovrà provvedere entro il 30 giugno 1939-XVII.

Analoga autorizzazione, e con le stesse norme di cui al presente articolo, è data all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia per la costruzione, entro il limite massimo di L. 3.000.000, di edifici da destinare ad asili-laboratori nei comuni di Petrella Salto, Fiamignano, Pescorocchiano e Borgocollefegato.

Nei riguardi dei sussidi utilizzati dalla Federazione e dall'Opera nazionale predette, non si applicano le disposizioni dell'art. 4 della legge 4 aprile 1935, sopra citata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 164. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 maggio 1938-XVI, n. 617.

Integrazioni alle norme sulla promozione al grado ottavo del personale civile di gruppo A delle Amministrazioni statali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 1933;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La promozione ai posti di grado 8°, spettanti ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 1933, ai funzionari inclusi nella graduatoria di merito prevista dalla

lettera c) dello stesso articolo, può essere conferita indipendentemente da quelle da effettuarsi a norma delle lettere a) e b) dell'articolo medesimo.

Detta promozione è in tal caso conferita con riserva di anzianità rispetto ai funzionari che ai termini del secondo e del terzo comma del citato articolo abbiano diritto di precedere, nell'ordine definitivo di ruolo nel grado 8°, quelli promossi in base alla cennata graduatoria di merito.

I funzionari promossi con riserva di anzianità, ai sensi dei precedenti commi, non potranno essere scrutinati per l'eventuale promozione al grado 7°, fino a quando non siano scrutinabili, per compiuto prescritto periodo di permanenza nel grado 8°, anche i funzionari che, quantunque promossi successivamente a quest'ultimo grado in base agli esami di cui alle suindicate lettere a) e b), li precedano in ruolo.

Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dallo stesso giorno di entrata in vigore del citato R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 170. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1938-XVI, n. 618.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Passioniste, in Vignanello (Viterbo).

N. 618. R. decreto 17 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Passioniste di Vignanello (Viterbo), ed il medesimo Monastero viene autorizzato ad accettare la donazione disposta a suo favore dal Principe Alessandro Ruspoli fu Francesco, e consistente nel fabbricato con Chiesa e terreno annesso, il tutto stimato complessivamente L. 214.912,45.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 17 marzo 1938-XVI, n. 619.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione disposta in suo favore dal comune di Licciana Nardi (Massa).

N. 619. R. decreto 17 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, l'Opera nazionale Dopolavoro, viene autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno, disposta in suo favore dal comune di Licciana Nardi (Massa) con atto di cessione in data 1° novembre 1937-XVI, reso esecutivo dal prefetto di Massa in data 15 stesso mese e registrato in Aulla il 19 dello stesso novembre 1937-XVI, al n. 167, vol. 93 atti pubblici.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 7 aprile 1938-XVI.

Trasferimento in proprietà del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di alcuni terreni in territorio del comune di Alghero (Sassari).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 19 marzo 1938-XVI depositata alla Segreteria in data 23 stesso mese ed anno, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'articolo 30 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, ed esteso, con il decreto del Capo del Governo in data 15 luglio 1933-XII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 stesso mese ed anno, all'attività in materia di colonizzazione del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione — ha riconosciuto e dichiarato che i fondi rustici qui appresso indicati, siti in comune di Alghero (Sassari), perchè soggetti ad obblighi di bonifica ed altresì suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie, possono essere trasferiti al Commissariato:

Terreni intestati in catasto alla nob. Sanna Emilia ved. Mannu, aventi una superficie di ettari 6.29.90; riportati in catasto al foglio XXVII, n. 27-64-65 e confinanti con Rio Barca e coi terreni di proprietà dell'Istituto fascista della previdenza sociale ed in possesso dell'Ente ferrarese di colonizzazione;

Ritenuto che l'avente diritto non ha accettato la indennità di lire 5000 offerta dal Commissariato;

Vista l'istanza in data 16 dicembre 1937-XVI del Commissariato medesimo, diretta a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini del Commissariato, che esso sia effettuato;

Veduto il regolamento legislativo sopracitato e consecutive modificazioni ed aggiunte;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I terreni sopraindicati e descritti sono trasferiti in proprietà del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

E' ordinata la immediata occupazione dei terreni stessi, da parte del Commissariato predetto, che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 5000 da esso offerta come indennità e non accettata dall'avente diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 246.

(1870)

REGIO DECRETO 7 aprile 1938-XVI.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1937-XV che nomina i membri del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Veduta la nota n. 412102 in data 14 marzo 1938-XVI del Ministro per l'Africa Italiana (Direzione generale degli affari della colonizzazione del lavoro e assistenza sociale) con la quale — per avvenuto trasferimento di competenze — si fa presente l'opportunità di sostituire il dott. Giuseppe Sanna, rappresentante del Ministero stesso in seno al Consiglio di amministrazione del predetto Istituto, con il dott. Raffaele Basile Giannini;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A sostituire, quale rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana, nel Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il dott. Giuseppe Sanna, è chiamato il dott. Raffaele Basile Giannini, direttore del lavoro e dell'assistenza sociale nel predetto Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

(1688)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1938-XVI.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1937-38.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;
Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1936-XIV, col quale viene approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1937-38;
Visto il decreto interministeriale 11 marzo 1938-XVI, col quale vengono apportate variazioni al suddetto stato di previsione della spesa;
Considerata la necessità di apportare altre variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1937-38.

Roma, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1937-38.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi della contribuzione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232	L. 100.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 5 — Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, ecc.	L. 25.000
Cap. n. 10 — Devoluzione al fondo di riserva, ecc.	» 75.000
	L. 100.000

Roma, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *Il Ministro per le comunicazioni:* BENNI.

(1771)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1938-XVI.
Approvazione del 2° piano di riparto attivo predisposto dal liquidatore del Sindacato infortuni « Foedus » in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gl'infortuni degli operai sul lavoro;
Veduto il R. decreto 6 luglio 1933, con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato infortuni « Foedus » con sede in Milano;
Veduto il decreto Ministeriale 4 maggio 1934 con cui venne approvato il bilancio preventivo di liquidazione del Sindacato predetto;
Veduto il decreto Ministeriale 6 luglio 1937 con il quale fu autorizzato un primo riparto attivo a favore dei soci del disciolto ente nella misura di L. 500.000;
Ritenuto che, in base alle risultanze della gestione liquidatrice al 31 marzo 1938, il liquidatore, con relazione in data 23 aprile d. a., ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare a favore dei soci un secondo riparto delle emergenze attive nella complessiva somma di L. 250.000 (lire duecentocinquantamila), eseguendo la ripartizione con gli stessi criteri e con le medesime modalità già approvati col citato decreto Ministeriale 6 luglio 1937;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, è approvato il piano di riparto attivo per la somma di lire 250.000 (lire duecentocinquantamila) proposto con la rela-

zione in data 23 aprile 1938 dal liquidatore del Sindacato infortuni « Foedus », con sede in Milano, in conformità delle risultanze della gestione liquidatrice al 31 marzo 1938.

Detta ripartizione dovrà eseguirsi con gli stessi criteri e con le modalità già approvati col decreto Ministeriale 6 luglio 1937.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI.

(1772)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1938-XVI.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Chieti ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Chieti;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Chieti, dell'estensione di ettari 562 circa, delimitata dai seguenti confini:

Mulattiera che da Roio mena a Monteferrante fino alla cresta di Colle Lungo; cresta di Colle Lungo fino ai Ritagli (guado grande); Ritagli fino alla Croce di S. Maria del Monte; Mulattiera che dalla Croce di S. Maria del Monte conduce all'abitato di Roio del Sangro.

La Commissione venatoria provinciale di Chieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TASSINARI.

(1815)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1938-XVI.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cagliari ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Cagliari;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Cagliari, dell'estensione di ettari 5000 circa, delimitata dai seguenti confini:

Bivio di Monastir - Strada nazionale dal bivio a Nuraminis - Strada comunale Nuraminis Samatzais - Strada comunale Samatzai-Pimentel - Strada comunale da Pimentel al bivio della strada provinciale Monastir-Senorbè - Strada provinciale dal bivio di Pimentel al bivio di Monastir.

La Commissione venatoria provinciale di Cagliari provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1728)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1938-XVI.

Proroga del divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Parma delimitata dai seguenti confini:

a nord, la via Emilia, dall'incrocio della strada Budel Lungo, all'incrocio della strada S. Cosimo;

ad est, la strada S. Cosimo, dall'incrocio con la via Emilia, all'incrocio della via Cava;

a sud, la via Cava e la strada detta « Osmarino » fino all'incrocio con la strada Bassa in località Casa Pighini;

ad ovest, la strada Bassa, dall'incrocio della strada detta « Osmarino » fino all'incrocio con la strada Budel Lungo, di qui la strada Budel Lungo fino alla via Emilia;

Visti i decreti Ministeriali 29 luglio 1936 e 14 maggio 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 5 luglio 1935, 29 luglio 1936 e 14 maggio 1937, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1816)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1938-XVI.
Revoca alla Società anonima Consorzio italiano assicurazioni, in Roma, dell'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto l'art. 93 del regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1934, con cui la Società anonima Consorzio italiano assicurazioni, con sede in Roma, venne autorizzata ad esercitare l'assicurazione delle spese puerperali;
Considerato che dall'assemblea degli azionisti della Società predetta in data 8 aprile 1938 è stato deliberato l'anticipato scioglimento e la messa in liquidazione della società stessa;

Decreta:

E' revocata alla Società anonima Consorzio italiano assicurazioni, con sede in Roma, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione.

Roma, addì 16 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI.

(1856)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 21 marzo 1938-XVI.
Approvazione della donazione, disposta dal comune di Pieve di Teco, di un edificio adibito a sede della G.I.L. e di un campo sportivo.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
SEGRETARIO DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che il comune di Pieve di Teco, allo scopo di fornire alle organizzazioni giovanili la sede ed un campo sportivo, ha donato all'O.N.B. i seguenti beni immobili:

1) caseggiato posto in via de Filippi ai civici numeri 318, 320 e 324 in tutta la sua estensione, denominato Casà, confinante a sud con la detta via, a levante Gastaldi Eugenio, anzi restante proprietà del Comune, a ponente Ferrari Antonio, nord il campo sportivo, inscritto nel catasto alla partita 50 fabbricati; casa con sei stalle, terreno vani 9, primo piano vani 11, secondo piano vani 11, soffitto vani 3, nel F. VIII n. 187;

2) annesso terreno, adattato a campo sportivo, confinante a sud con il fabbricato sopra descritto, Gastaldi Eugenio, Ferrari Antonio ed altri, a levante Gandolfo Augusto, a ponente Pignone Giovanni, a nord Ferrari Gio. Batta e ing. Domenico Bonfante: a catasto a partita 393 sem. arb. irriguo intestato al comune di Pieve di Teco a F.VIII n. 188 metri quadrati 3.732; nonchè la porzione di terreno denominato Villa inscritto a catasto a F.IX n. 93, mq. 400 circa;

Considerata la opportunità di accettare tale donazione;
Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, è stata assorbita dalla G.I.L.;
Veduti i documenti catastali ed ipotecari;
Veduto l'atto di donazione a rogito notaio dott. Francesco Scarella stipulato in data 20 ottobre 1937-XV, registrato a Pieve di Teco il 26 ottobre 1937-XV, vol. 96, n. 115 pubblici, e trascritto presso l'ufficio ipoteche d'Imperia il 3 novembre 1937-XVI, reg. 280 casella 2807, vol. 477 art. 2554;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta dal comune di Pieve di Teco, dell'edificio adibito a sede della G.I.L. e del campo sportivo, è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: STARACE.

(1720)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Duce ha presentato il 27 maggio 1938-XVI, alla Presidenza del Senato del Regno, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 564, concernente la ratizzazione decennale di prestiti agrari di esercizio concessi dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

(1932)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, con nota in data 30 maggio 1938-XVI, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 aprile 1938-XVI, n. 579, riguardante l'istituzione dei tribunali di Larino e di Lucera.

(1933)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 10 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nel 1937-XV.

1. Dichiarazioni del 20 febbraio 1932.
Marchi di fabbrica nn. 40017, 41798, 41799, trasferiti dalla Società An. « Inda » Industria Nazionale Dadi Alimentari, a Varese, a Hermann Oppliger, a Varese.
(Atto di cessione del 9 febbraio 1932, registrato a Varese il 10 febbraio 1932, n. 1801, vol. 144, atti privati).

2. Dichiarazioni del 27 giugno 1934.
Marchi di fabbrica nn. 43205, 49265, trasferiti dalla Soc. An. Carlo Gattinoni, a Milano, alla Manifattura Biancheria Augustus di Augusto Gattinoni, a Milano.
(Atto di cessione del 10 luglio 1936, registrato a Borgomanero il 16 luglio 1936, n. 37, vol. 48, atti privati).

3. Dichiarazione dell'11 maggio 1936.
Marchio di fabbrica n. 29899, trasferito dal Calzaturificio Adria del rag. Rosario Urzi, a Gorizia, a Venilia Musoni ved. Urzi, a Gorizia.
(Per successione come da atto notorio del 16 luglio 1932).

4. Dichiarazioni del 26 giugno 1937.
Marchi di fabbrica nn. 42271, 42272, trasferiti dalla Fabbrica Specialità Medicinali di Anacleto Casini Cortesi, a Macerata, a Casini Cortesi Tullia in Roccetti, a Macerata.
(Atto di cessione del 10 giugno 1935, registrato a Macerata il 17 giugno 1935, n. 2286, vol. 133, atti privati).

5. Dichiarazioni del 1° luglio 1937.
Marchi di fabbrica nn. 42271, 42272, trasferiti da Casini Cortesi Tullia in Roccetti, a Macerata, alla « Ellem » Soc. An. Medicinali, a Milano.
(Atto di cessione del 10 febbraio 1937, registrato a Macerata il 12 febbraio 1937, n. 1200, vol. 144, atti publici).

6. Dichiarazione del 1° luglio 1937.
Marchio di fabbrica n. 1756, trasferito dalla Soc. An. Maggioni & C., a Milano, alla Ditta Cerotto Angelo Mazza di Pietro Pasotti, a Milano.
(Atto di cessione del 10 giugno 1937, registrato a Milano l'11 giugno 1937, n. 2269, vol. 3702, atti privati).

7. Dichiarazioni dell'8 luglio 1937.
Marchi di fabbrica nn. 38183, 38184, trasferiti dall'Addressograph Co., a Chicago, Ill., all'Addressograph-Multigraph Corporation, costituita con le leggi del Delaware, a Cleveland.
(Atto di cessione del 30 dicembre 1936, registrato a Roma il 28 giugno 1937, n. 55554, vol. 519, atti privati).

8. Dichiarazione del 16 luglio 1937.
Marchio di fabbrica n. 20573, trasferito da Lizzi E. van Wyck Rhein, a New York, alla Prophylactic Tooth Powder, Inc. costituita con le leggi dello Stato di New York.
(Atto di cessione del 19 febbraio 1937, registrato a Genova il 9 luglio 1937, n. 682, vol. 693, atti privati).

9. Dichiarazione del 19 luglio 1937.
Marchio di fabbrica n. 20573, trasferito dalla Prophylactic Tooth Powder Inc., a New York, alla Pro-phy-lac-tic Brush Co., costituita con le leggi del Delaware, a Florence.
(Atto di cessione del 23 aprile 1937, registrato a Genova il 9 luglio 1937, n. 680, vol. 593, atti privati).

10. Dichiarazione del 22 luglio 1337.
Marchio di fabbrica n. 52935, trasferito dalla L. G. Motors (Staines) Ltd., a Lagonda Works, alla Lagonda Motors Ltd., a Staines.
(Per cambiamento della ragione sociale come da certificato dell'11 giugno 1937, registrato a Torino il 16 luglio 1937, n. 2762, vol. 550, atti privati).

11. Dichiarazione del 29 luglio 1937.
Marchio di fabbrica n. 26178, trasfefrito da Giardiello Filippo, a Napoli, a Giardiello Eduardo, a Napoli.
(Atto di cessione del 20 ottobre 1936, registrato a Napoli il 15 giugno 1937, n. 33269, vol. 222, atti privati).

12. Dichiarazione del 3 agosto 1937.
Marchio di fabbrica n. 35303, trasferito dalla The Agmel Corporation, a New York, alla Zonite Products Corp. costituita con le leggi del Delaware, a New York.
(Atto di cessione del 31 dicembre 1936, registrato a Torino il 22 luglio 1937, n. 3947, vol. 550, atti privati).

13. Dichiarazione del 3 agosto 1937.
Marchio di fabbrica n. 40865, trasferito dall'Annette's Perfect Cleanser Co., a Chrysler Building, alla Zonite Products Corp., costituita con le leggi del Delaware, a New York.
(Atto di cessione del 31 dicembre 1936, registrato a Torino il 22 luglio 1937, n. 3948 vol. 550, atti privati).

14. Dichiarazione del 13 agosto 1937.
Marchio di fabbrica n. 19787, trasferito dalla Forhan Co. Inc., a New York, alla Zonite Products Corporation, costituita con le leggi dal Delaware, a New York.
(Atto di cessione del 31 dicembre 1936, registrato a Torino il 9 agosto 1937, n. 6644, vol. 550, atti privati).

15. Dichiarazione del 13 agosto 1937.
Marchio di fabbrica n. 42310, trasferito dalla Compania de Tierras, Maderas y Ferrocarriles «La Forestal » Ltd., a Buenos Aires, alla Forestal Argentina Sociedad Anonima de Tierras, Maderas, y Explotaciones Commerciales e Industriales, a Buenos Aires.
(Atto di cessione del 31 maggio 1937, registrato a Genova il 9 agosto 1937, n. 3602, vol. 594, atti privati).

16. Dichiarazioni del 13 agosto 1937.
Marchi di fabbrica nn. 42704, 42872, 42873, 42874, trasferiti dal Liquorificio Lodigiano Tessera & Dolci, a Lodi, alla Soc. An. Industria Lodigiana Acque Gassate, a Lodi.
(Atto di cessione del 7 agosto 1937 registrato a Milano il 1° agosto 1937, n. 256, vol. 372, atti privati).

17. Dichiarazioni del 27 agosto 1937.
Marchi di fabbrica nn. 40460, 40484, 40485, 43129, 43130, trasferiti dalla S. A. Bertozzi, a Parma, a Bertozzi Carlo e Bertozzi Amilcare, a Parma.
(Atto di cessione del 13 giugno 1935, registrato a S. Secondo il 24 giugno 1935, n. 647, vol. 67, atti pubblici).

18. Dichiarazione del 10 settembre 1937.
Marchio di fabbrica n. 43055, trasferito da Luigi Marone, a Milano, alla Soc. An. Marone & Grosser, a Milano.
(Atto di cessione del 6 settembre 1937, registrato a Legnano il 6 settembre 1937, n. 323, vol. 110, atti privati).

19. Dichiarazione del 10 settembre 1937.
Marchio di fabbrica n. 43055, trasferito dalla Soc. An. Marone & Grosser, a Milano, alla Soc. An. di Prodotti Chimico-Farmaceutici A. Bertelli & C., a Milano.
(Atto di cessione del 7 agosto 1937, registrato a Codogno il 13 agosto 1937, n. 112, vol. 79, atti pubblici).

20. Dichiarazione del 20 settembre 1937.
Marchio di fabbrica n. 6263, trasferito dalla « Sarotti » Chokoladen & Cacao Industrie A. G., a Berlino, alla « Sarotti » A. G., a Berlino.
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 2 luglio 1937, registrato a Torino il 14 settembre 1937, n. 10490, vol. 551, atti privati).

N. B. — I trasferimenti di marchi compresi nel presente elenco sono riportati nel fascicolo n. 23-24, anno 1937, del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

Roma, addì 8 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Direttore: A. ZENGARINI.

(1845)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

Media dei cambi e dei titoli

del 27 maggio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,95
Francia (Franco)	52,65
Svizzera (Franco)	432,75
Argentina (Peso carta)	4,96
Belgio (Belga)	3,1985
Canadà (Dollaro)	18,80
Cecoslovacchia (Corona)	66,04
Danimarca (Corona)	4,194
Norvegia (Corona)	4,7205
Olanda (Fiorino)	10,473
Polonia (Zloty)	357,50
Portogallo (Scudo)	0,854
Svezia (Corona)	4,844
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,25
Id. 3,50 % (1902)	70,975
Id. 3,00 % Lordo	51,075
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,25
Id. Id 5 % (1936)	93,725
Rendita 5 % (1935)	93,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,65
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,425
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,375
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,625
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,55
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,325

MINISTERO DELLE FINANZE

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di obbligazione « danneggiati terremoto ».

In conformità dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, numero 75, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dell'obbligazione « danneggiati terremoto » n. 9737 di L. 102.326,20 in data 2 novembre 1930 con scadenza nell'esercizio 1930-31, intestata all'Amministrazione della provincia di Aquila, per la riparazione di un fabbricato in Aquila, via Giuseppe Verdi, catastato alla partita n. 276, mappale n. 850.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state presentate opposizioni, si provvederà all'emissione della nuova obbligazione al nome della suddetta Amministrazione della provincia di Aquila.

(1865)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Proroga del termine stabilito per la partecipazione ai concorsi a cattedre universitarie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 8 febbraio 1938-XVI, con il quale sono stati banditi concorsi a cattedre universitarie;

Ritenuto che il giorno 15 maggio 1938-XVI, in cui scade il termine utile per la presentazione delle domande ai concorsi medesimi, è giorno festivo;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi a cattedre universitarie di cui al decreto Ministeriale 8 febbraio 1938-XVI, è da intendersi stabilito al 16 anzichè al 15 maggio 1938-XVI.

Roma, addì 12 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(1936)

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso per n. 40 posti in convitti e orfanotrofi e per n. 460 borse di studi da conferirsi a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI.

a) Convitti e orfanotrofi.

I posti gratuiti in convitti e orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1938-39 mediante concorso per titoli agli orfani dei funzionari civili e militari iscritti all'Opera di previdenza sono 40.

Per la partecipazione a tale concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1938-XVI.

L'assegnazione in convitto o in orfanotrofio diventa definitiva dopo la visita medica fatta dal sanitario dell'istituto.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonchè tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

b) Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1938-39 agli orfani dei funzionari civili o militari, appartenenti a categorie iscritte all'Opera di previdenza, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 75 da L. 600 per le scuole elementari;
» 125 » » 1.000 per le scuole medie di primo grado, escluso il ginnasio superiore:
» 12 » » 1.500 per il ginnasio superiore;
» 66 » » 2.000 per le scuole medie di secondo grado;
» 56 » » 3.000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
» 8 » » 3.500 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di due anni.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI FUNZIONARI IN SERVIZIO ATTIVO.

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1938-39 ai figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 75 da L. 2.000 per le scuole medie di secondo grado;
» 35 » » 3.000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
» 8 » » 3.500 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di due anni.

AVVERTENZE.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonchè per borse di studio per scuole elementari, scuole medie, università ed altri istituti d'istruzione superiore, l'aspirante deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1937-38 e non essere in ritardo con gli studi, premesso che il corso elementare si inizia a 6 anni compiuti.

Le domande per concorrere ai posti in convitti o in orfanotrofi, nonchè alle borse di studio per le scuole elementari, per le scuole medie, per le università e gli altri istituti di istruzione superiore, devono pervenire non oltre il 31 luglio 1938-XVI, alla Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito, 4, Roma.

Quelle per concorrere alle borse di studio per corsi di perfezionamento e di specializzazione devono pervenire alla Direzione Generale non oltre il 30 novembre 1938-XVII.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute, regolarmente documentate, in tempo debito, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'Ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'articolo 65 del testo unico di leggi sull'Opera di previdenza approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani.

1° estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2° estratto dell'atto di morte dell'impiegato o del militare;

3° estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente;

4° documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra; se appartenga alle organizzazioni della G. I. L. o al Partito Nazionale Fascista;

5° certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia anche non convivente. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche ente;

6° il decreto col quale sia stata eventualmente liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità o la pensione; o un certificato dell'Ufficio provinciale del Tesoro da cui risulti l'importo annuo della pensione;

7° la copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare;

8° estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;

9° atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di ambo i genitori;

10° un certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni:

1°, corso e anno a cui lo studente è iscritto;

2°, elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati;

3°, esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

I figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza, che desiderino concorrere ad una delle borse di studio per frequentare le scuole medie di 2° grado (e cioè: liceo, istituto tecnico superiore e istituto magistrale superiore), le università e gli altri istituti di istruzione superiore, devono unire alla istanza i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5, 7 e 10, e una dichiarazione dell'amministrazione da cui risulti che l'iscritto è in attività di servizio.

Per partecipare al concorso predetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita con una media non inferiore a 8 decimi e che con la detta media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate dalla Facoltà, per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentino l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica dal quale risulti essersi conseguita a suo tempo in unica sessione e con una media generale non inferiore a 8 decimi, il titolo di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione, degli orfani e dei figli di iscritti in servizio attivo.

Per concorrere alle borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti debbono inviare, oltre la domanda - nella quale debbono essere indicati il corso che si intende seguire e la località nella quale il corso stesso verrà tenuto - i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 (e, occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9) e un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore a 8 decimi, nonchè una dichiarazione dell'università o dell'istituto d'istruzione attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario, al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati, e verrà tenuto nell'anno accademico 1938-39.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, addì 1° giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: BONANNI.

(1938)

REGIA PREFETTURA DI SALERNO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il proprio decreto n. 3725/2 del 12 aprile u. s. col quale venne assegnata la sede alle ostetriche risultate vincitrici del concorso bandito il 31 dicembre 1935;

Considerato che con recente provvedimento della Giunta provinciale amministrativa, la seconda condotta del comune di Maiori messa a concorso il 31 dicembre 1935 è stata soppressa;

Considerato che l'assegnazione delle sedi fatta col precedente decreto deve essere modificata per le ragioni su esposte;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il decreto n. 3725/2 del 12 aprile 1938-XVI è modificato come appresso:

Le ostetriche risultate vincitrici del concorso di cui sopra sono assegnate alle sedi segnate a fianco di ciascun nome:

1. Donzelli Maria - Salerno.
2. Cassani Leda - Ravello.
3. Grieco Elma - Minori.
4. Balzano Giuseppina - Omignano.
5. Zoccola Elena - Rutino.
6. Augusto Maria - Sapri.
7. Gaeta Elena - Centola.
8. Viviani Ester - Postiglione.
9. Castellani Umile - Capaccio.
10. Stangherlin Concetta - Castellabate (S. Maria).
11. Ferrigno Maria - Orria.
12. Gammino Orsola - Torraca.
13. Marragony Olga - Ricigliano.

Salerno, addì 1° maggio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: MANNO.

(1685)

REGIA PREFETTURA DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visti gli atti e il verbale della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di levatrice condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1935;

Vista la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla Commissione stessa;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie occorre, provvedere all'approvazione della graduatoria di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1935 dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice:

1. Ricci Maria Rosa	con punti	52,50/100
2. Piemontesi Esterina	»	49,50/100
3. Casadei Clara di Giuseppe	»	48,50/100
4. Casadei Faustina	»	48,37/100
5. Casadei Clara fu Adelmo	»	48,12/100
6. Botticini Margherita	»	47,62/100
7. Roncarati Letizia	»	46,25/100
8. Papini Anita	»	46,00/100
9. Capone Giovanna	»	45,12/100
10. Barletta Angela	»	44,00/100
11. Cassani Adelaide	»	43,00/100
12. Gatta Assunta	»	42,12/100
13. Stragà Carmela	»	42,10/100
14. Dovadoli Ada	»	42,00/100
15. Pirone Gilda	»	40,37/100
16. Greco Agata	»	40,25/100
17. Loglisi Antonietta	»	40,00/100
18. Leone Angela	»	39,12/100
19. Frezza Rita	»	38,37/100
20. Longo Maria	»	37,50/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Regia prefettura e dei Comuni interessati.

Potenza, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

Il prefetto: BALLERO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visti gli atti e il verbale della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di levatrice condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1935;

Vista la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla Commissione stessa;

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale si è approvata la graduatoria di cui sopra;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione delle vincitrici delle singole condotte messe a concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie e il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse segnate.

1. Ricci Maria Rosa - Rapone.
2. Piemontesi Esterina - Bella
3. Casadei Clara di Giuseppe - Tito
4. Casadei Faustina - Avigliano
5. Casadei Clara fu Adelmo - Viggianello
6. Botticini Margherita - Lauria
7. Roncarati Letizia - Tolve
8. Papini Anita - Balvano
9. Capone Giovanna - Pignola
10. Barletta Angela - Castelgrande
11. Cassani Adelaide - Rotonda
12. Gatti Assunta - Trivigno
13. Stragà Carmela - Brindisi di Montagna
14. Dovadoli Ada - Castelsaraceno.
15. Pirone Gilda - Noepoli
16. Greco Agata - Spinoso
17. Loglisi Antonietta - nessuna assegnazione avendo essa scelto il solo comune di Tolve, già coperto.
18. Leone Angela - Castronuovo S. Andrea
19. Frezza Rita - Guardia Perticara
20. Longo Maria - Marsicovetere.

Il podestà di ciascun Comune è incaricato di provvedere alla nomina della vincitrice nei modi e nei termini previsti nel rispettivo regolamento per la condotta ostetrica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Regia prefettura e dei Comuni interessati.

Potenza, addì 12 aprile 1938 - Anno XVI

Il prefetto: BALLERO.

(1793)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio avviso n. 51908 in data 20 dicembre 1936 col quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1936;
Veduto il decreto 9 novembre 1937 del Ministero dell'interno, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 20 novembre 1937, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Veduta la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;
Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee ai posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1936, nell'ordine sottoindicato:

1. Bortolussi Luigia fu Giovanni, da Frasinelle Polesine (Rovigo), titoli p. 10.312, esame orale p. 49, totale p. 59.312.
2. Vida Rachilde in Bettori, da Piteglio (Pistoia), titoli p. 10, esame orale p. 49, totale p. 59.
3. Tesan Luigia di Angelo, da Pavia di Udine, titoli p. 9.375, esame orale p. 48, totale p. 57.375.
4. Weiss Renata in Marchioni, da Primiero (Trento), titoli p. 6.406, esame orale p. 50, totale p. 56.406
5. Parzianello Giulia in Maronese, da Chions, titoli p. 8.718, esame orale p. 47, totale p. 55.718.
6. Scubla Caterina vedova Rossi, da Pordenone, titoli p. 8.562, esame orale p. 47, totale p. 55.562.
7. Degano Maria di Leonardo, da Beivars (Udine), titoli p. 5.156, esame orale p. 50, totale p. 55.156.
8. Marinatto Maria in Turchetto, da Porcia, titoli p. 8.125, esame orale p. 47, totale p. 55.125.
9. Marcuzzi Mazzolina di Giovanni, da Artegna, titoli p. 5.625, esame orale p. 49, totale p. 54.625.
10. Piccoli Ildegarda Lucia fu Ferdinando, da Lestizza, titoli p. 7.812, esame orale p. 46, totale p. 53.812.
11. Malmusi Ada in Ferrara, da Sonzia (Gorizia), titoli p. 8.843, esame orale p. 44, totale p. 52.843.
12. Zannier Caterina in Ciriani, da Cinto Caomaggiore (Venezia), titoli p. 7.812, esame orale p. 45, totale p. 52.812.
13. Cescutti Maria fu Gio Batta, da Chions, titoli p. 3.906, esame orale p. 48, totale p. 51.906.
14. Martinelli Elda di Sebastiano, da Bologna, titoli p. 5.656, esame orale p. 46, totale p. 51.656.
15. Moretti Carolina Irma di Enrico, da Arta, titoli p. 8.375, esame orale p. 43, totale p. 51.375.
16. Bertoli Maria fu Giobbe, da Travesio (orfana di guerra coniugata), titoli p. 3.906, esame orale p. 47, totale p. 50.906.
17. Bolidi Luigia di Geminiano, da Pasiano di Pordenone, titoli p. 3.906, esame orale p. 47, totale p. 50.906
18. Venchiarutti Olga in Vidoni, da Buia (coniugata), titoli p. 3.593, esame orale p. 47, totale p. 50.593.
19. Tarman Ludmilla di Lucia, da Tarvisio (nubile), titoli p. 3.593, esame orale p. 47, totale p. 50.593.
20. Bartolussi Maria fu Luigi, da Polcenigo, titoli p. 2.531, esame orale p. 48, totale p. 50.531.
21. Querin Guglielma di Luigi, da Zoppola, titoli p. 4.375, esame orale p. 46, totale p. 50.375.
22. Macoratti Maria di Pietro, da Varmo, titoli p. 11.343, esame orale p. 39, totale p. 50.343.
23. Ghiraldo Aurelia di Giovanni, da Casalserugo (Padova), titoli p. 2.968, esame orale p. 47, totale p. 49.968.
24. De Luca Raimonda in Biva, da Cassacco, titoli p. 2.812, esame orale p. 47, totale p. 49.812.
25. Sgiarovello Irma di Domenico, da Faedis, titoli p. 3.125, esame orale p. 46, totale p. 49.125.
26. Morandini Tranquilla di Luigi, da Prata di Pordenone, titoli p. 11.812, esame orale p. 37, totale p. 48.812.
27. Agolzer Margherita, da Pontebba, titoli p. 3.750, esame orale p. 45, totale p. 48.750.
28. Ravasio Bruna in Castellani, da Cavasso Nuovo, titoli p. 5.343, esame orale p. 43, totale p. 48.343.
29. Zanello Luisita fu Angelo, da Pordenone, titoli p. 3.281, esame orale p. 45, totale p. 48.281.
30. Maronese Anna Elsa in Micheluz, da Pordenone, titoli p. 2.812, esame orale p. 45, totale p. 47.812
31. Milan Angela di Ercole, da Sesto al Reghena, titoli p. 5.343, esame orale p. 41, totale p. 46.343.
32. Del Fabbro Remigia di Giacomo, da Lusevera, titoli p. 8.375, esame orale p. 37, totale p. 45.375
33. D'Agostino Norma fu Alfonso, da Meduno, titoli p. 3.250, esame orale p. 42, totale p. 45.250
34. Fabris Teresa in Colussi, da Pravisdomini, titoli p. 2.187, esame orale p. 43, totale p. 45.187.
35. Bertoli Elsa fu Giovan Battista, da Povoletto, titoli p. 1.875, esame orale p. 43, totale p. 44.875.
36. Bernardis Fides Ippolito, da Segnacco di Tarcento, titoli p. 4.687, esame orale p. 40, totale p. 44.687.
37. Dal Castello Gelinda di Cirillo, da Tregnago, titoli p. 3.125, esame orale p. 41, totale p. 44.125.
38. Roi Maddalena fu Gregorio, da Cimolais, titoli p. 3.843, esame orale p. 40, totale p. 43.843
39. Odorico Luigia di Giobatta, da S. Vito al Tagliamento, titoli p. 2.125, esame orale p. 39, totale p. 41.125.
40. Giuliani Maria in Zuccolo, da Pavia di Udine, titoli p. 2.812, esame orale p. 38, totale p. 40.812.
41. Flora Antonia di Leonardo, da Azzano Decimo, titoli p. 2.656, esame orale p. 38, totale p. 40.656.
42. Cont Vincenzina fu Emilio, da Reana del Roiale, titoli p. 1.250, esame orale p. 39, totale p. 40.250.
43. Dariol Regina fu Luigi, da Venezia, titoli p. 3.718, esame orale p. 36, totale p. 39.718.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e dei comuni di Azzano Decimo, Bertiolo, Casarsa della Delizia, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Flaibano, Magnano in Riviera, Maniago, Martignacco, Meduno, Povoletto, Sesto al Reghena, Tarcento e Tarvisio.

Udine, addì 6 maggio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: NIUTTA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio avviso n. 51908 in data 20 dicembre 1936 col quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1936;

Veduto il decreto 9 novembre 1937 del Ministero dell'interno, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 20 novembre 1937, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Veduta la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Veduto il proprio decreto di pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato col R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

1. La concorrente Bortolussi Luigia fu Giovanni, da Frasinelle Polesine (Rovigo) è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Flaibano;

2. La concorrente Vida Rachilde in Rettore, da Piteglio (Pistoia) è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Martignacco;

3. La concorrente Tesan Luigia di Angelo, da Pavia di Udine è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Casarsa della Delizia (1° reparto);

4. La concorrente Weiss Renata in Marchioni, da Primiero (Trento) è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Azzano Decimo (1° reparto);

5. La concorrente Scubla Caterina ved. Rossi, da Pordenone, è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Bertiolo;

6. La concorrente Degano Maria di Leonardo, da Beivars (Udine), è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Castelnuovo del Friuli;

7. La concorrente Marinatto Maria in Turchetto, da Porcia, è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Maniago (II reparto);

8. La concorrente Marcuzzi Mazzolina di Giovanni, da Artegna, è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Magnano in Riviera;

9. La concorrente Piccoli Ildegarda Lucia fu Ferdinando, da Lestizza, è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Tarcento (II reparto);

10. La concorrente Malmesi Ada in Ferrara, da Sonzia (Gorizia), è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Tarvisio;

11. La concorrente Zannier Caterina in Circiani, da Cinto Caomaggiore (Venezia) è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Fanna;

12. La concorrente Cescutti Maria fu Giobatta, da Chions, è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Sesto al Reghena (II reparto - Bagnarola);

13. La concorrente Martinelli Elda di Sebastiano, da Bologna, è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Povoletto;

14. La concorrente Moretti Carolina Irma di Enrico, da Arta, è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Cavasso Nuovo;

15. La concorrente Bertoli Maria fu Giobbe, da Travesio, è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Meduno;

16. La concorrente Bolidi Luigia di Geminiano, da Pasiano di Pordenone, è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Sesto al Reghena (I reparto);

La concorrente Parzianello Giulia, da Chions, non è dichiarata vincitrice perchè ha concorso esclusivamente per la condotta di Azzano Decimo, già assegnata alla concorrente Weiss Renata che la precede in graduatoria.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei comuni di Azzano Decimo, Bertiolo, Casarsa della Delizia, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Flaibano, Magnano in Riviera, Maniago, Martignacco, Meduno, Povoletto, Sesto al Reghena, Tarcento e Tarvisio.

Udine, addì 6 maggio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: NIUTTA.

(1797)

REGIA PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Veduto il proprio decreto in data 31 dicembre 1936-XV, con cui è stato bandito il concorso ai posti di medico-chirurgo condotto dei comuni di Mazzarino (II reparto) Milena, Resuttano e S. Caterina Villarmosa;

Veduta la graduatoria presentata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 14 dicembre 1937-XVI;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria presentata dalla Commissione giudicatrice pel concorso ai posti di medico-chirurgo condotto dei comuni di Mazzarino (II reparto), Milena, Resuttano e S. Caterina Villarmosa:

1° Capra dott. Alfredo	punti	107,95/150
2° Rodanò dott. Eugenio	»	99,90/150
3° Alessi dott. Salvatore	»	98,90/150
4° Buscemi dott. Salvatore	»	95,68/150
5° Cipolla dott. Sistilio	»	92,95/150

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Caltanissetta, addì 16 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: PAMPILLONIA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Veduto il proprio decreto di pari data con cui si approva la graduatoria dei concorrenti presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico-chirurgo condotto nei comuni di Mazzarino (II reparto), Milena, Resuttano e S. Caterina Villarmosa;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti medici-chirurgi per le sedi a fianco indicati:

1° Capra dott. Alfonso - comune di S. Caterina Villarmosa.
2° Rodanò dott. Eugenio - comune di Resuttano.
3° Alessi dott. Salvatore - comune di Mazzarino.
4° Buscemi dott. Salvatore - comune di Milena.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Caltanissetta, addì 16 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: PAMPILLONIA.

(1879)

REGIA PREFETTURA DI TERNI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Richiamati i precedenti decreti n. 18741 e 19021 del 5 novembre u. s. con i quali si approvava la graduatoria del concorso espletato per i posti di levatrice condotta vacanti al 30 novembre 1935 e si provvedeva alla designazione delle vincitrici;

Considerato che la titolare della condotta ostetrica di Rocca S. Zenone è stata dichiarata decaduta per mancata assunzione del servizio designa quale vincitrice del posto di levatrice condotta di Rocca S. Zenone la signora Righetti Giulia.

Terni, addì 7 maggio 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

(1850)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.